



Camera di Commercio
Pavia

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO
DEL SETTORE APISTICO DELLA PROVINCIA DI PAVIA
(Approvato con Determinazione Segretario Generale n. 51 del 21.07.2021)**

**ART. 1
FINALITÀ E RISORSE**

Con il presente bando, la **Camera di Commercio di Pavia** - in linea con l'obiettivo strategico di "Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale/Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere produttive, il turismo, la cultura e il marketing territoriale" individuato nella Relazione Previsionale Programmatica per l'anno 2021 approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente camerale con propria determinazione n. 4 del 21.12.2020 - intende supportare il comparto apistico della provincia di Pavia, interessato da variazioni ambientali e climatiche e dall'attacco di parassiti, che hanno comportato cali della produzione, a cui si sommano le criticità di mercato dovute alla concorrenza del miele d'importazione.

Si intende pertanto attivare il sostegno al mantenimento in vita della popolazione apistica mediante il finanziamento del nutrimento delle famiglie di api nonché della strumentazione che consentano di migliorare l'efficienza dei processi di trasformazione e l'incremento qualitativo del prodotto finito.

La dotazione del presente Bando è di **€ 50.000,00** (Determina del Commissario Straordinario n. 37/2021).

**ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall'allegato I al Reg. Ue n. 651/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede legale e/o operativa nella provincia di Pavia;
- b. essere iscritte e attive al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Pavia ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

- c. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d. svolgere nella sede o unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Pavia **un'attività primaria o secondaria classificata in visura camerale con il codice 1.49.3 o 1.49.30 – Apicoltura** (codifica ATECO 2007).
- e. aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti di contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo non superiore a € 25.000,00. Il rispetto di tale limite sarà verificato tramite consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti e del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- f. al momento della liquidazione del contributo non avere in corso rapporti di fornitura, anche gratuita, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione che per i soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma¹;
- g. non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza dell'agevolazione.

ART. 3

INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente i seguenti interventi:

- a) acquisto di nuclei e famiglie di api nonché di mangimi ed attrezzature per la somministrazione degli alimenti alle api (candipollini, sciroppi zuccherini, ecc. ...);
- b) acquisto di prodotti per il contenimento parassitario;
- c) acquisto di arnie e strumentazioni strettamente connesse alla lavorazione e trasformazione dei prodotti apicoli (a titolo di esempio: attrezzature per operazioni di disopercolatura, smielatura, purificazione, maturazione, stoccaggio, confezionamento, ecc. ...);

Le spese oggetto di contributo camerale devono riguardare costi fatturati e integralmente pagati nel periodo fissato dal presente bando (art. 5). L'acquisto deve essere realizzato direttamente da parte dell'impresa istante, beneficiaria del contributo.

¹ La norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Non sono in ogni caso ammissibili al contributo:

- le spese fatturate da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² con l'impresa beneficiaria e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica", secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013;
- gli acquisti di beni usati;
- le spese auto fatturate e i lavori in economia;
- le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le acquisizioni di attrezzature effettuate tramite affitto, noleggio, leasing o simili;
- le spese derivanti da adeguamenti a obblighi di legge;
- le spese non intestate all'impresa richiedente il contributo e i pagamenti non effettuati dalla stessa (ad es. i versamenti eseguiti da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa);
- le spese che non risultino congruenti con l'investimento dichiarato nella domanda di contributo;
- le spese non accompagnate dall'evidenza dell'integrale pagamento della fattura al fornitore tramite pagamento tracciato. Non sono quindi ammissibili i pagamenti con assegno, in contanti o tramite Paypal, quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (ad es. permuta con altri beni mobili, servizi, ecc.) e in generale qualsiasi pagamento effettuato con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- gli ordini di pagamento non eseguiti.

ART. 4

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l'assegnazione di un contributo, concesso a fondo perduto, a copertura del 50% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'investimento (al netto di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale come ritenuta, imposta di bollo, imposta di registro, ecc.).

Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo, per una sola sede (legale od operativa) e può ottenere un solo contributo, nel limite massimo di € 2.500,00.

L'importo totale ritenuto ammissibile all'agevolazione, per gli interventi programmati, non può essere inferiore a € 1.000,00.

² Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, etc.) che nei fatti si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

In fase di liquidazione, al contributo concesso verrà applicata la ritenuta di legge del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73.

ART. 5

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati dal **26.07.2021** al **31.10.2021**.

Il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa afferente all'investimento (fattura o bonifico). Sono esclusi, pertanto, gli interventi per i quali esistano titoli di spesa antecedenti al 26.07.2021, anche se non rendicontati, ivi compresi quelli relativi ad acconti. La data di ultimazione del programma coincide invece con quella riferita all'ultimo dei titoli di spesa afferenti al progetto (fattura o bonifico).

ART. 6

REGIME DEL CONTRIBUTO

L'apicoltura, ossia la conduzione zootecnica delle api, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno viene considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e, ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, si configura come attività di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Il presente contributo è quindi concesso applicando le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019.

Il regime de minimis nel settore agricolo consente all'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di ottenere aiuti a qualsiasi titolo riconducibili al regime de minimis per un importo complessivamente non superiore a € 25.000,00.

Il rispetto di tale massimale va verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "de minimis per il settore agricolo" nell'esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.) o dall'oggetto dell'agevolazione ricevuta.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis, a ciascuno di tali aiuti si applica il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti nel triennio non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

In ogni caso l'importo dei massimali va sempre riferito all'impresa unica definita dall'art. 2, comma 2 del Regolamento citato³.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione; gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis; qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, aiuti de minimis e qualunque altra agevolazione pubblica - sia essa di fonte europea, nazionale, regionale o altro - relativa agli stessi costi ammissibili.

Ciò significa che l'impresa non ha ottenuto altra agevolazione per le medesime spese oggetto del presente bando, ovvero che si impegna a rinunciare in caso di futura assegnazione.

ART. 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere il contributo il soggetto promotore del programma di investimento deve presentare domanda telematica alla Camera di Commercio di Pavia, accedendo al sito <http://webtelemaco.infocamere.it> alla voce "Servizi e-gov", a decorrere dal giorno **01.09.2021, alle ore 10.00, e fino al termine ultimo perentorio delle ore 23.59 del 30.09.2021.**

La domanda deve essere redatta, pena l'invalidità, secondo l'allegato modello (MODULO PRINCIPALE - Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - disponibile sul sito internet www.pv.camcom.gov.it, sezione "Finanziamenti" - selezionando il presente bando) che deve contenere:

1. l'anagrafica dell'impresa richiedente, sua natura giuridica, codice ATECO 2007;

³ Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

2. l'indirizzo della sede operativa dove si intende realizzare il programma di investimento;
3. la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal presente bando (di essere iscritto e attivo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pavia, di rientrare nei codici Ateco ammissibili all'agevolazione ...);
4. una relazione tecnica che illustri il programma di investimento dell'impresa per il quale si chiede il contributo, evidenziandone le finalità, la tempistica di realizzazione e i costi dettagliati per ciascun investimento previsto.

La suddetta domanda (denominata appunto "MODULO PRINCIPALE"), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, deve essere scansionata in formato "pdf" firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o da soggetto delegato qualificato con potere di firma (rappresentante dell'associazione, consulente o incaricato dal titolare/rappresentante dell'impresa) specificando in ogni caso il titolo del sottoscrittore e inviata, **esclusivamente in modalità telematica**, a partire dal 01.09.2021.

L'impresa dovrà inoltrare, sempre in modalità telematica:

- a) il su citato MODULO PRINCIPALE;
- b) il MODELLO BASE, generato dal sistema Webtelemaco, anch'esso firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o da soggetto delegato alla compilazione, sottoscrizione e invio telematico della domanda;
- c) la scansione in formato "pdf" della copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e dell'eventuale delegato all'invio dell'istanza.

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30.09.2021.

La domanda di contributo deve essere perfezionata con il pagamento dell'**imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro** – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. **Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo dovrà essere riportato nell'apposito riquadro del modulo di domanda.** La marca da bollo dovrà essere annullata e conservata in originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria delle domande è effettuata dall'Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica secondo l'ordine cronologico di ricevimento. L'attività istruttoria è finalizzata alla verifica formale e sostanziale del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio può richiedere l'integrazione della documentazione con precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria, assegnando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto. L'assegnazione di tale scadenza implica la sospensione del termine per la conclusione dell'istruttoria medesima.

Il Dirigente dell'Area dei servizi Promozionali della Camera di Commercio di Pavia, sulla base degli esiti istruttori dell'istanza da parte dell'ufficio preposto, approva con proprio provvedimento la concessione o il diniego del contributo.

Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio ai fini della comunicazione alle imprese.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

ART. 9

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal beneficio, deve richiedere la liquidazione del contributo, **entro 30 giorni** solari dalla data di conclusione del programma di investimento o, in caso di investimenti già conclusi alla data del provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo. L'istanza di erogazione, corredata da una copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore e dell'eventuale delegato all'invio della domanda, dovrà essere trasmessa **esclusivamente in modalità telematica** e contenere:

1. una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione analitica degli investimenti realizzati con l'indicazione delle finalità degli stessi e delle spese sostenute che illustri i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi previsti in sede di istanza e con l'attività svolta dall'azienda;
2. l'elenco delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti all'investimento ammesso;
3. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, attestante che le spese rendicontate sono riconducibili al programma di investimento oggetto del contributo e sono state regolarmente sostenute e pagate e che la copia della relativa documentazione inviata è conforme

agli originali, con l'impegno a metterli a disposizione per eventuali richieste e verifiche da parte della Camera di Commercio.

Alla domanda di erogazione è necessario allegare inoltre **copia dei titoli di spesa relativi ai costi effettivamente sostenuti** per la realizzazione dell'investimento. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture in formato elettronico, accompagnate da copia della ricevuta di pagamento a mezzo bonifico bancario o postale e da copia dell'estratto conto dal quale si evince che la transazione è stata eseguita.

I pagamenti dovranno essere effettuati dal beneficiario ai fornitori **unicamente** per il tramite di bonifico bancario o postale (riportanti la dicitura "eseguito" o "pagato") ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi pagamenti effettuati con assegno bancario, in contanti o Paypal né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi, pena lo storno dalle spese ammissibili, a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo e dovranno essere integralmente pagate.

Pervenuta la documentazione, l'ufficio competente ne verifica la completezza ed il contenuto, richiedendo per iscritto, ove ritenuto necessario, le integrazioni documentali ed i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed assegnando, al riguardo, un termine congruo per la trasmissione di quanto richiesto.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate o qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, il contributo, in sede di liquidazione, verrà ricalcolato sul nuovo importo. Il contributo verrà revocato in caso di spese rendicontate ammissibili inferiori alla soglia minima di € 1.000,00 prevista all'art. 4 del bando.

Le spese relative ad investimenti differenti o comunque non completamente conformi a quelli indicati nel programma oggetto di concessione, saranno riconosciute solo se aderenti alle finalità del bando.

In fase di liquidazione di contributo l'Ufficio istruttore della Camera di Commercio di Pavia verificherà che le imprese abbiano assolto gli obblighi contributivi e in caso di mancato assolvimento procederanno a versare il contributo a copertura della quota contributiva dovuta.

ART. 10

REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO

L'eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

Il contributo sarà revocato con provvedimento del Dirigente dell'Area dei servizi Promozionali in caso di:

- spese ammissibili in rendicontazione di importo inferiore a € 1.000,00 (soglia minima prevista all'art. 4 del bando);
- perdita dei requisiti richiesti anteriormente al completamento del programma di investimento;
- mancato rispetto degli obblighi, delle tempistiche e delle modalità di rendicontazione contenuti nel presente bando;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda e in particolare mancata realizzazione o non aderenza degli investimenti effettuati rispetto alle finalità previste nel programma approvato o comunque non condivisa;
- trasferimento o alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nella domanda di contributo dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi due anni dal completamento degli investimenti (sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico);
- non conformità delle spese effettuate a quelle ammessi a contributo;
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- cessazione dell'attività e/o cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il mancato invio della rendicontazione entro i termini o il mancato invio, senza giustificato motivo, delle integrazioni richieste all'interessato per l'istruttoria e la liquidazione del contributo entro i termini assegnati saranno altresì intesi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, il Dirigente dell'Area dei servizi Promozionali disporrà la cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa.

ART. 11 CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dal Regolamento Camerale approvato con D.G.C. n. 65 del 27.05.2013 e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.pv.camcom.gov.it, finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese con particolare riferimento alle spese sostenute di cui agli artt. 7 e 9 del presente bando.

A tal fine l'impresa è tenuta a conservare e a produrre, su richiesta della Camera di Commercio, gli originali delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovranno soddisfare i requisiti previsti dal presente bando e a rendersi disponibile per un sopralluogo del personale dell'ente camerale.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa, oltre ad essere passibile delle sanzioni previste dalla normativa per autodichiarazioni non veritiere, è tenuta a restituire il contributo

ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella richiesta di contributo e/o nella domanda di erogazione, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

ART. 12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all'Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica della Camera di Commercio.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Achille – Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale - tel. 0382.393263/338/228, e- mail: studi@pv.camcom.it.

Il presente Bando è emanato nel rispetto del Regolamento per la concessione di contributi camerali approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 24.05.2007.



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione al bando, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, all'indirizzo mail DPO@lom.camcom.it

2. Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività relative al Bando.

3. Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'ammissione al Bando.

5. Comunicazione e diffusione

I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità relative al bando agli uffici interni Camerali e pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Pavia.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di Pavia.

7. Diritti dell'interessato e forme di tutela

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.